

*Sul godimento individuale di un terreno demaniale*

La possibilità giuridica di consentire, con atto di concessione o contratto di affitto, il godimento individuale, in favore di privati, di un terreno demaniale di uso civico temporaneamente non utilizzato dalla comunità, non è esclusa dalla natura giuridica del suolo e dalla sua destinazione, ex lege, ma quale che sia la forma negoziale impiegata, il rapporto che, in tal modo, si costituisce può avere solo carattere precario e temporaneo con la conseguenza che, anche quando derivi da un contratto agrario, questo resta sottratto alle speciali norme in materia agraria relative alla durata del rapporto medesimo e che, altrimenti, precluderebbero la possibilità dell'amministrazione di condizionarne la continuazione e la rinnovazione alle valutazioni, in concreto, della sua compatibilità con la destinazione ad uso civico del terreno, come risulta dalla stessa normativa vincolistica dei rapporti agrari, le cui disposizioni sono inerenti alla determinazione del canone per i beni demaniali o soggetti al regime demaniale (art. 5 l. 10 dicembre 1973 n. 814 ed art. 9 d.l. 2 ottobre 1981 n. 546, convertito con modificazioni nella l. 1 dicembre 1981 n. 692) o alla durata dei rapporti relativi ai beni patrimoniali disponibili (art. 22 l. 11 febbraio 1971 n. 11 con la relativa modifica dell'art. 51 l. 3 maggio 1982 n. 203) e non comportano una estensione del regime di proroga ai rapporti relativi alla temporanea ed eccezionale utilizzazione da parte dei privati di terreni demaniali ed a quelli soggetti a regime simile, come quelli di uso civico. Cass., sez. III, 05-05-1993, n. 5187, in Rep. fo. It., 1993, "usi civici" n. 46, pubbl in Dir. e giur. agr. e ambiente, 1994, 419, n. LO SURDO